

**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice 72  
Dlgs 152/06

**Iscrizione N: CA00270**  
**Il Presidente**  
**della Sezione regionale della Sardegna**  
**dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali**

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modifiche e integrazioni, che ha istituito l'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo;

Visto, in particolare, articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 205/10, il quale prevede che le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché le iscrizioni dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi o trenta litri al giorno devono essere rinnovate ogni 10 anni. Prevede, altresì, che le iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, devono essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo D.Lgs 205/10;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 28 aprile 1998, n. 406, recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a);

Vista la direttiva del Comitato nazionale dell'Albo 15 marzo 2011 n. 432, recante indicazioni riguardanti la procedura di aggiornamento delle iscrizioni ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D. Lgs. 152/06, effettuate entro il 14 aprile 2008, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data;

Vista la domanda di aggiornamento Prot. n. 18425/2011 del 15/12/2011 presentata dall'impresa **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-GALLURA (C.I.P.N.E.S.)**;

Vista la deliberazione della **Sezione regionale della Sardegna** in data 20/12/2011.

**DISPONE**

**Art. 1**

*(iscrizione)*

L'impresa **CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-GALLURA (C.I.P.N.E.S.)** con sede in **OLBIA (OT), ZONA INDUSTRIALE - LOCALITA' CALA SACCAIA** iscritta al registro delle imprese con il numero **82004630909**;

**Legali rappresentanti:**

**NIZZI SETTIMO**

codice fiscale: **NZZSTM57A11G015Z**

carica: **presidente del consiglio di amministrazione**

**RASPITZU GIOVANNI MARIA**

codice fiscale: **RSPGNN49C12F667K**

carica: **vice presidente del consiglio di amministrazione**

**Attività svolta/e**

PROMOZIONE DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL COMPRESORIO DI OLBIA TRAMITE L'ACQUISIZIONE ED ASSEGNAZIONE DI AREE ALL'INTERNO DELLA ZONA INDUSTRIALE, ATTIVITA' DI INFRASTRUTTURAZIONE DELL'AREA, GESTIONE DIRETTA ED INDIRETTA DI SERVIZI ALLE IMPRESE: EROGAZIONE ACQUA POTABILE E GREZZA, ESERCIZIO DISCARICA CONTROLLATA (DALL'1/12/1965); RACCOLTA, CONVOGLIAMENTO E DEPURAZIONE DI REFLUI CIVILI E INDUSTRIALI (DAL 16/6/1993); AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI NELLA PROVINCIA DI SASSARI DI "VEICOLI ATTREZZATI CON CARROZZERIA SPECIALE ATTA AL CARICO, ALLA COMPATTAZIONE, ALLO SCARICO E AL TRASPORTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI (EX ART. 1 C. 3 LETT. B) D.M. 198/1991". (DAL 16/01/2004);



**CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-GALLURA (C.I.P.N.E.S.)**

Numero Iscrizione **CA00270**

Provvedimento di Modifica

Prot. n.7702/2012 del 26/04/2012





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**  
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
 Largo Carlo Felice 72  
 Digs 152/06

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, per l'esercizio delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi e delle operazioni di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi in quantità non eccedente trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno prodotti dalla/e suddetta/e attività dal 20/12/2011.

Inizio validità: 20/12/2011

Fine validità: 20/12/2021

**Tipologie di rifiuti:**

**Rifiuti non pericolosi**

Codice di cui all'elenco europeo dei rifiuti

[15.01.01] [19.08.05]



**Veicoli utilizzabili per il trasporto di tutti i rifiuti:**

AA08816
AA57551
AA70765
AA96012
AA96078
AB70647
AC98444
BD986ZF
BD987ZF
BN998ZM
BP642YK
CC562AJ
CC750XJ
CT315GP
CT316GP
DD187CC
DI.651MV
MI128086
MI139371

**Art. 2**  
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Durante il trasporto, i rifiuti devono essere accompagnati da copia del presente provvedimento d'iscrizione corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante dell'impresa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
2. L'attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione;
3. L'idoneità tecnica dei mezzi al trasporto di rifiuti deve essere garantita con interventi periodici di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti deve essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e, comunque, a bonifiche periodiche. Deve essere garantito il corretto funzionamento dei recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti.
4. È fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell'accettazione dei rifiuti da parte del destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all'insediamento di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle specifiche

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-  
 GALLURA (C.I.P.N.E.S.)

Numero Iscrizione CA00270

Provvedimento di Modifica

Prot. n.7702/2012 del 26/04/2012





**Albo Nazionale Gestori Ambientali**  
**SEZIONE REGIONALE DELLA SARDEGNA**

Istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di CAGLIARI  
Largo Carlo Felice 72  
Dlgs 152/06

- disposizioni che disciplinano la gestione di questa categoria di rifiuti con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei rifiuti sanitari a rischio infettivo.
6. I recipienti, fissi e mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove utilizzazioni.
  7. E' in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per il trasporto di prodotti alimentari. Inoltre, i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
    - A - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
    - B - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
    - C - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.
  8. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 187 del decreto legislativo 152/06, è vietato il trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi.
  9. L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste dalla disciplina sull'autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle merci pericolose  
L'imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti ulteriori disposizioni:
    - a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un'etichetta adesiva di lato cm 40 a fondo giallo, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 20, larga cm 15 con larghezza del segno di cm 3. La targa va posta sulla parte posteriore del veicolo, a destra ed in modo da essere ben visibile.
    - b) sui colli deve essere apposta un'etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo aventi le misure di cm 15x15, recante la lettera "R" di colore nero alta cm 10, larga cm 8, con larghezza del segno di cm 1,5. Le etichette devono resistere adeguatamente all'esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro collocazione deve permettere sempre una chiara e immediata lettura.  
Devono altresì essere rispettate, se del caso, le disposizioni previste in materia di trasporto delle merci pericolose
  10. I veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di protezione individuale per il personale addetto al trasporto.
  11. In caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta, recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti e insieme agli stessi.
  12. Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 152/06. Resta fermo l'obbligo dell'impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di autotrasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.
  13. La validità dell'iscrizione è subordinata all'effettuazione del versamento del diritto annuale di iscrizione di cui all'art. 212 comma 8 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

**Art. 3**

*(ricorso)*

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

CAGLIARI, 26/04/2012

Il Segretario  
- Dr. Giampiero Ucheddu -

Il Presidente  
- Dr. Giancarlo Deidda -

*(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)*

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA-  
GALLURA (C.I.P.N.E.S.)

Numero Iscrizione CA00270  
Provvedimento di Modifica



Prot. n.7702/2012 del 26/04/2012

